



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/2 del 8.5.2018

**Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. Le presenti Direttive, in attuazione dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e in raccordo con quanto previsto dall'art. 18.1 delle Direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia e s.m.i. (Allegato A alla Delib. G.R. n. 10/13 del 27.2.2018), stabiliscono i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per gli interventi di valorizzazione e attività connesse, diversi dalla coltivazione del giacimento, relativi a:
  - miniere dismesse;
  - cantieri minerari dismessi;
  - cantieri minerari attivi.
2. Le presenti Direttive, inoltre, prescrivono la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario di cui al comma precedente, nonché la disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti pubblici e privati.

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti Direttive si intende per:
  - a) **miniera dismessa**: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale, non più destinate a tale scopo e riconducibili ad un permesso di ricerca od a una concessione mineraria non più vigente;
  - b) **cantieri minerari dismessi**: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale, non più destinate a tale scopo e riconducibili ad un permesso di ricerca od a una concessione mineraria vigente, per le quali l'autorità competente abbia valutato:
    - a. che possono essere separate senza pregiudizio della miniera ai sensi del RD 1443/1927;
    - b. o che non possono, ai sensi del RD 1443/1927, essere separate dalla miniera senza pregiudizio della stessa, ma che l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie sia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

compatibile con le finalità proprie della miniera ed in particolare con le attività di messa in sicurezza e chiusura;

- c) **cantieri attivi:** insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) riconducibili a un permesso di ricerca od a una concessione mineraria vigente e funzionali alla coltivazione del giacimento, per le quali l'autorità competente abbia valutato che l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie sia compatibile con le finalità proprie della miniera ed in particolare con la coltivazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
- d) **intervento di riutilizzo del patrimonio minerario:** attività di recupero funzionale e di riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistica, culturale o produttiva di miniere dismesse, di cantieri minerari dismessi e di cantieri minerari attivi come definiti alle lettere precedenti;
- e) **operatore per l'attività di riutilizzo del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato "operatore":** persona fisica o giuridica la cui attività sia finalizzata al recupero funzionale e al riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali o produttivi di miniere dismesse, di cantieri minerari dismessi o di cantieri minerari attivi come definiti alle lettere precedenti;
- f) **autorizzazione regionale al riutilizzo del patrimonio minerario, di seguito "autorizzazione":** assenso, accordato dall'Autorità competente in materia di attività estrattive, preliminare e vincolante al rilascio delle altre autorizzazioni, assensi, nulla osta necessari per legge e dipendenti dalla tipologia di intervento proposto;
- g) **Autorità regionale competente:** la struttura dirigenziale dell'Amministrazione regionale competente in materia di rilascio di concessioni minerarie, permessi di ricerca e coltivazione, nonché di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cava e funzioni ispettive e di polizia mineraria;
- h) **piano di riutilizzo del patrimonio minerario:** documentazione tecnica e amministrativa relativa alle azioni proposte dall'operatore per l'esercizio dell'attività di riutilizzo del patrimonio minerario secondo le finalità della presente direttiva;
- i) **SUAPE:** lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia disciplinato dalla parte II, titolo I, capo I della legge regionale n. 24 del 2016;
- j) **Parere del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna:** parere obbligatorio e vincolante che comprende il parere di cui al Decreto istitutivo del 16.10.2001 e la verifica di coerenza con il Piano di Gestione dei Siti del Parco Geominerario.

**Art. 3 (Autorizzazione regionale)**

1. L'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario, è rilasciata a seguito dell'accertamento da parte dell'Autorità regionale competente in materia di attività minerarie, che:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) l'insieme di opere ed infrastrutture oggetto dell'intervento sono state realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale riconducibili alla definizione di opere pertinenziali ai sensi dell'art. 23 del RD 1443/1927;
- b) l'insieme di opere ed infrastrutture oggetto dell'intervento:
  - non sono più funzionali all'attività di coltivazione del giacimento ed alle attività di chiusura e messa in sicurezza della miniera e, se riconducibile ad una concessione mineraria vigente, possono pertanto essere separate senza pregiudizio della miniera;
  - sono ancora funzionali all'attività di coltivazione del giacimento ed alle attività di chiusura e messa in sicurezza della miniera, pertanto non possono essere separate dalla miniera senza pregiudizio della stessa, ma l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie è compatibile con le finalità proprie della miniera.
2. Nei casi di cui alla lettera b), primo trattino, del comma precedente, l'Autorità competente provvede alla cancellazione del bene dal registro dei beni immobiliari.
3. Nei casi in cui l'intervento interessi cantieri minerari dismessi o cantieri minerari attivi come definiti all'art. 2, l'Autorità competente in materia di attività minerarie valuta la compatibilità tecnica e funzionale dell'intervento di riutilizzo del patrimonio minerario con le attività proprie della miniera, in particolare con la coltivazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, ed avuto riguardo agli aspetti legati alla sicurezza.
4. Nel caso l'intervento di valorizzazione preveda l'interessamento di ambienti sotterranei, l'autorizzazione è rilasciata a seguito della verifica delle condizioni di fruibilità degli stessi con particolare riferimento alle condizioni di ventilazione e di stabilità.
5. L'operatore deve dimostrare la disponibilità dei beni mobili e immobili oggetto di valorizzazione.

**Art. 4 (Attività interferenti)**

1. Nei cantieri di cui alle lettere b), secondo trattino, e c) dell'art. 2 gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario garantiscano l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento di valorizzazione e le attività produttive e di messa in sicurezza della miniera.
2. Nel caso in cui l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento di valorizzazione e le attività produttive e di messa in sicurezza della miniera non possa essere garantito, l'autorizzazione all'intervento di valorizzazione può essere rilasciata al solo titolare della concessione mineraria. In ogni caso deve essere garantita l'assenza di potenziali pericoli per la sicurezza a persone e cose.

**Art. 5 (Procedimento amministrativo)**

1. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale, ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

sensi dell'articolo 20, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi, come stabilito dall'art. 18.1, delle Direttive in materia di SUAPE.

2. Nelle more della revisione del procedimento di autorizzazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2015, l'istanza di autorizzazione è sempre presentata al SUAPE, anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto escluso ai sensi dell'art. 40, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 24 del 2016.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'autorizzazione regionale è inclusa e sostituita, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016, dal provvedimento unico rilasciato nell'ambito del procedimento unico SUAPE ad esito della conferenza di servizi, nella quale l'Autorità regionale competente si esprime nel merito del rilascio dell'autorizzazione stessa.
4. Nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono acquisiti, inoltre:
  - a) il parere del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna come definito nell'art. 2, lettera j);
  - b) il parere consultivo dei Comuni territorialmente competenti, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, nel caso in cui gli interventi in materia di riutilizzo del patrimonio minerario siano esclusi dalla competenza del SUAPE ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 24/2016, il soggetto interessato provvede all'acquisizione dell'autorizzazione al riutilizzo del patrimonio minerario presso l'Autorità regionale competente in materia di attività estrattive e di ogni ulteriore titolo abilitativo direttamente presso l'ente competente, secondo le procedure previste dalla norma settoriale vigente.

**Art. 6 (Presentazione dell'istanza di autorizzazione)**

1. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare al SUAPE competente, attraverso l'apposita piattaforma informatica, una istanza, allegando il piano di riutilizzo del patrimonio minerario.
2. L'istanza deve contenere:
  - a. la relazione descrittiva dell'intervento proposto, le planimetrie e le sezioni relative alle modalità di isolamento tecnico e funzionale dei cantieri oggetto di intervento di valorizzazione e delle attività produttive e di messa in sicurezza della miniera;
  - b. l'attestazione della disponibilità delle aree e degli immobili destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
  - c. la relazione dalla quale risulti la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di valorizzazione.
3. Il piano di riutilizzo del patrimonio minerario allegato all'istanza, predisposto da tecnico abilitato,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

contiene:

- a. l'inquadramento territoriale;
  - b. la documentazione attestante l'appartenenza del sito e oggetto di valorizzazione ad una attività mineraria dismessa;
  - c. la descrizione dello stato attuale dei luoghi minerari oggetto di intervento di valorizzazione;
  - d. il piano delle opere infrastrutturali da realizzare o oggetto di sistemazione e relativo progetto, comprese le opere di consolidamento statico dei vuoti sotterranei;
  - e. il rilievo topografico dell'area e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;
  - f. la relazione geologica, geomorfologica, giacimentologica e idrogeologica con particolare riferimento alla verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle di intervento;
  - g. la valutazione della stabilità globale e locale dei fronti relitti di scavo, dei vuoti minerari e delle gallerie;
  - h. il programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei.
4. Nel caso di riutilizzo di cantieri sotterranei, il piano di riutilizzo di cui al comma 3 contiene la predisposizione di una cartografica che riporti:
- a) l'andamento del giacimento e la natura dei terreni nei quali sono inserite le attività proposte;
  - b) l'ubicazione degli eventuali depositi interni di esplosivi, dei mezzi di locomozione e di combustibili;
  - c) i circuiti di ventilazione con la direzione e la portata delle correnti principali e derivate, la posizione dei ventilatori ed i dispositivi per la distribuzione e la regolazione dell'aria e gli eventuali sbarramenti di isolamento;
  - d) il tracciato della rete principale di distribuzione dell'energia elettrica, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e quella degli impianti fissi più importanti;
  - e) le opere contro gli incendi e le venute d'acqua, la posizione degli impianti di estrazione, degli impianti di eduazione e distribuzione dell'acqua e di compressione
  - f) dell'aria, nonché le relative condotte;
  - g) i depositi in sotterraneo di attrezzature di sicurezza, oltre che di indumenti e mezzi di protezione;
  - h) le costruzioni a giorno sovrastanti ai lavori o prossime ai medesimi, le vie esistenti alla superficie e i corsi d'acqua;
  - i) l'individuazione dei punti di raduno per le emergenze.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. La documentazione da allegare all'istanza potrà essere oggetto di integrazioni/riduzioni documentali in funzione della complessità dell'intervento oggetto di richiesta

**Art. 7 (Disciplina transitoria)**

1. I soggetti già titolari delle attività di riutilizzo del patrimonio minerario, diverse dalla coltivazione del giacimento e già in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti Direttive, regolarizzano l'acquisizione dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, presentando apposita istanza ai sensi delle presenti Direttive entro 180 giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Nelle more della regolarizzazione di cui al comma 1, gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario già in essere non sono sospesi e possono svolgersi regolarmente subordinatamente al possesso delle altre autorizzazioni, nulla osta e certificazioni previsti dalla normativa di settore specifica relativa all'attività svolta e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igienico-sanitaria.
3. Sono fatte comunque salve le attività di riutilizzo del patrimonio minerario, diverse dalla coltivazione del giacimento, autorizzate e già in essere prima dell'entrata in vigore della L.R. 5 del 9 marzo 2015.